



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Reg. delibere n. 43 del 16-12-2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di dicembre alle ore 18:30 in , premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

	Presente	Assente
Luciano Marcazzan	Presente	
Lovato Nadia	Presente	
Burato Simone	Assente	
VICENTINI LUCA	Presente	
Zandonà Alessandra	Presente	
Rossetto Alberto	Presente	
Gottardi Tiziano	Presente	
Bevilacqua Nadia	Presente	
Creasi Davide Giovanni	Assente	
Beltrame Marco	Assente	
Gecchele Lorenzo	Presente	
Beschin Silvano	Assente	
Fusa Marco	Presente	

Assiste all'adunanza il segretario Sambugaro Umberto. Constatato legale il numero degli intervenuti, Marcazzan Luciano, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16-12-2021

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con la seguente votazione *ad personam* di voti espressi nelle forme di legge:

Luciano Marcazzan - Favorevole
Lovato Nadia - Favorevole
Burato Simone -
VICENTINI LUCA - Favorevole
Zandonà Alessandra - Favorevole
Rossetto Alberto - Favorevole
Gottardi Tiziano - Favorevole
Bevilacqua Nadia - Astenuto
Creasi Davide Giovanni -
Beltrame Marco -
Gecchele Lorenzo - Astenuto
Beschin Silvano -
Fusa Marco - Favorevole

su n. 9 presenti

- Favorevoli: 7;
- Contrari: 0;
- Astenuti: 2;

DELIBERA

Che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è stata: Approvata.

Ed inoltre, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta all'ordine del giorno "Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Sindaco: Abbiamo solo questo punto all'ordine del giorno.

Bevilacqua Nadia: Manca l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Segretario comunale: Si perché devono ancora essere definitivamente verbalizzate. Lo faremo la prossima volta.

Entra il consigliere comunale Beschin Silvano

Sindaco: Si tratta di un adempimento di legge che prevede di rifare l'elenco di quelle che sono le società partecipate in cui il comune è presente e di procedere eventualmente alla razionalizzazione perché lo Stato prevede che i Comuni abbiano partecipate esclusivamente per quelle che sono indirizzate a scopi fondamentali dell'Ente. Abbiamo allegato l'elenco delle nostre società e che hanno come scopo la gestione di servizi: Acque veronesi e Viveracqua. Allegato, infine, c'è anche il parere del revisore dei conti, Dott. Mazzuccato che prende atto che non ci sono variazioni.

Bevilacqua Nadia: Volevo solo confermare che entro il 31.12 tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche i Comuni devono effettuare una analisi di assetto complessivo delle società di cui si hanno partecipazioni. Nessuna delle società è stata dismessa anche se la società Viveracqua, come sappiamo, ha un numero di amministratori maggiore del numero di dipendenti e questa è una situazione per cui si potrebbe prevedere l'alienazione. Ho visto però anche il parere del revisore, ed essendo una indiretta è direttamente controllata da acque veronesi e quindi l'assemblea della società controllante compete la delibera della cessione.

Volevo, a nome di tutta la minoranza, considerato che questo è l'ultimo consiglio del 2021, cogliere l'occasione per augurare ai cittadini un sereno Natale e un migliore, speriamo, anno nuovo.

La proposta viene posta alla votazione.

Visto che l'art. 4, comma 1 del ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate e che, con proprio provvedimento di Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

B) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. N. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giovanni Ilarione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società

sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti;

Rilevato che sotto il profilo soggettivo, sono oggetto di rilevazione sia le partecipazioni dirette, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, sia le partecipazioni indirette, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; mentre i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione per le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Dato atto che l'unica partecipazione detenuta dal Comune di San Giovanni Ilarione risulta essere Acque Veronesi S.p.a., società gestisce il servizio idrico integrato, e la partecipazione indiretta a Viveracqua S.c.a.r.l.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 3 del D.Lgs. N. 267/2000 (allegato B);

Visto come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- a) Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di San Giovanni Ilarione detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;

- c) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- d) Di dare atto che la relazione tecnica riassume i dati di cui al modello standard della ricognizione al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>);
- e) Di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- g) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di Delibera di Consiglio n. 45 del 10-12-2021

OGGETTO: Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.175/2016.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

San Giovanni Ilarione lì, 13-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lorenzoni Antonella

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole**, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

San Giovanni Ilarione lì, 13-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lorenzoni Antonella



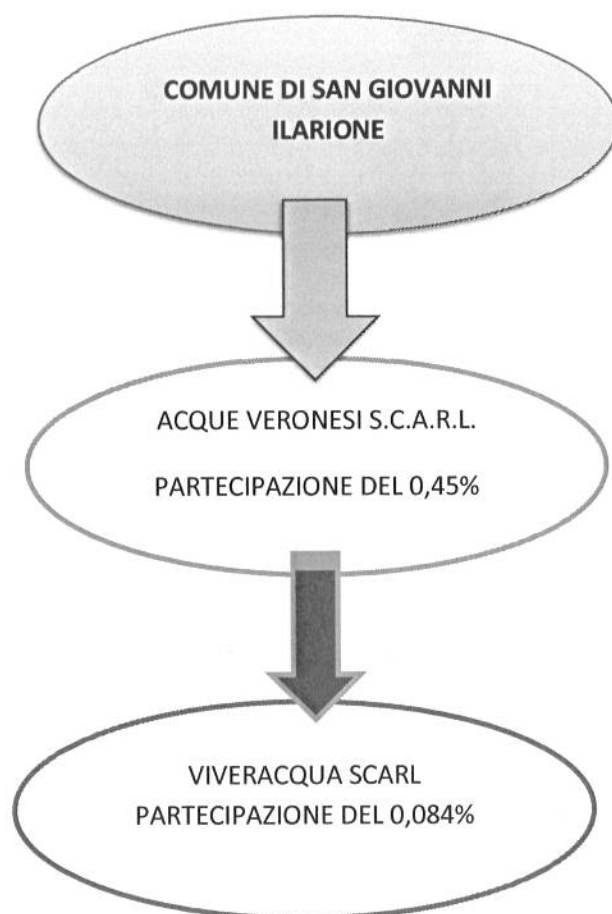
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

Revisione periodica partecipazioni societarie
al 31/12/2020

Relazione tecnica

(articolo 20 comma 1 e seguenti D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate



2. Premessa

La legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014 (in particolare commi da 611 a 614), ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, dettando criteri generali ai quali attenersi a tale fine. Ai sensi della citata legge questo Comune approvò pertanto un primo Piano di razionalizzazione delle società partecipate, nel 2015.

Successivamente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito: T.U.S.P.), come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, ha disposto all'art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, al comma 2, che possono mantenere partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1, esclusivamente per lo svolgimento di attività espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di procedere entro il 30 settembre 2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2016 (art. 24 comma 1 T.U.S.P.).

L'art. 20 del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie" al comma 1 prevede: " 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione." Al successivo comma 2 si prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Il comma 3 dispone anche che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi al MEF ed alla Corte dei Conti con le modalità ivi indicate. Infine il comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Il Comune di San Giovanni Ilarione ha provveduto alla Revisione annuale ordinaria delle partecipazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2020, in cui si è preso atto dei parametri di valutazione come presupposto per la dismissione/razionalizzazione e si sono valutate le misure da adottare per la società partecipate di seguito descritte:

VIVERACQUA SCARL

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 34/2020 aveva riscontrato la presenza dei parametri per la dismissione delle quote di partecipazione (indirette) detenute, per la seguente motivazione, in linea con le previsioni della Legge 175/2016:

- Società che rientra nella condizione di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 - lett. b) (*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*);
- per la condizione di cui alla lettera d) (*società che, nel triennio precedente 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*) ricorrevano i presupposti per la proroga fino al 31.12.2021 stabilita all'art. 24 comma 5 bis del D. Lgs. n.175/2016, introdotto dall'art. 1, comma 723 della Legge 30.12.2018 n. 145.
- Si deve rilevare come la società sia strumentale ad acquisire esperienza comune alle società idriche venete nel campo dei contatori con lettura a distanza con economie di scala ed innovazione tecnologica

Trattandosi di partecipazione indiretta del Comune, è l'Assemblea della Società controllante Acque Veronesi scrl che risulta competente a deliberare la cessione/alienazione.

ACQUE VERONESI SCARL – Gestione del servizio idrico integrato

Soggetta a mantenimento senza intervento di razionalizzazione.

3. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2020

TABELLA RIEPILOGATIVA CON ESITO DELLA RILEVAZIONE

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUE VERONESI SCARL	0,45 %	mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ACQUE VERONESI SCARL

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA SCARL	0,084%	mantenimento senza interventi	Spetta alla Società controllante Acque Veronesi scarl la competenza a deliberare la cessione di quote

Motivazioni analitiche della valutazione

Viveracqua S.c.a.r.l.

La Società, pur rientrando nella condizione di razionalizzazione prevista dall'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP, cioè Società con numero di amministratori (n.3) superiore al numero di dipendenti (n.2), non è oggetto di dismissione e/o razionalizzazione.

Dal punto di vista della motivazione si rileva come, trattandosi di partecipazione indiretta del Comune, sia

l'Assemblea della controllante (Acque Veronesi) ad essere competente a deliberare la cessione/ alienazione delle quote ovvero la liquidazione in caso di mancata vendita. Inoltre è opportuno che sia rimessa alla stessa controllante, cui Viveracqua scarl fornisce i propri servizi, la scelta strategica di razionalizzazione più opportuna tra quelle messe a disposizione dal Testo Unico. In virtù del fatto che la società cd. "tramite" è controllata da più enti, facendo proprie le raccomandazioni delle Linee Guida del MEF, le Amministrazioni controllanti devono utilizzare opportune modalità di coordinamento per determinare la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

Per quanto riguarda la partecipazione societaria posseduta, della quale il mantenimento è confermato senza interventi, si evidenzia che la stessa presenta le caratteristiche richieste dall'art. 4 e l'assenza di elementi alla cui presenza sia necessario attivare azioni di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

La presente Relazione è conforme alle Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul sito del MEF il 26.11.2020.

4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si allega scheda di dettaglio.

La verifica dei contenuti riportati in tali schede è diretta alla riconduzione delle Società alle macrocategorie di cui all'art.4 comma 1 del TUSP, o al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 comma 1 dello stesso o al ricadere in una delle ipotesi del successivo art. 20 comma 2.

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

1 Acque Veronesi S.c.a.r.l. – C.F. 03567090232

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03567090232
Denominazione	Acque Veronesi scarl
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	VERONA
CAP*	37100
Indirizzo*	Lungadige Galtarossa n.8
Telefono*	
FAX*	
Email*	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice 37 – gestione delle reti fognarie
Attività 2	Codice 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	319
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 62.400,00 annuo lordo complessivo
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 78.484,36 annuo lordo complessivo

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.102.736	2.434.032	1.089.841	1.984.636	1.978.431

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.423.256	86.704.752	86.089.912
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.850.504	8.438.242	7.113.016
di cui Contributi in conto esercizio	4.927.981	6.083.828	4.347.699

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,45 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione del servizio idrico integrato ex D. Lgs. 152/2006
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	Viveracqua scarl
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VR
Comune	Verona
CAP*	37133
Indirizzo*	Lungadige Galtarossa n.8

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	46.19.04 GRUPPI DI ACQUISTO
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{##}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.935	2.566	1.152	824	5.174

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.112.776	749.958	562.384
A5) Altri Ricavi e Proventi	30.442	10.745	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota indiretta ⁽⁵⁾	0,084
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03567090232
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Acque Veronesi Scarl
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	18,76% detenuta da Acque Veronesi

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	centrale di committenza
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note	

